

PROPOSTA (GIALLO DOVE CI SONO STATI INTERVENTI – ROSSO COSA VEDERE CON CORRENTI)	PROPOSTA EMENDATA (VERDE DOVE CI SONO CAMBIAMENTI – ROSSO COSA VEDERE CON CORRENTI)
<p>ART. 3 COMMISSIONE DI MERCATO La Commissione di Mercato sarà nominata con apposito atto del Consiglio Comunale e svolgerà le sue funzioni presso lo stesso mercato, composta dai membri di seguito elencati ; a. Presidente: Sindaco o un suo delegato; b. Direttore del Mercato o un suo delegato; c. Due rappresentanti dei concessionari del mercato; d. Rappresentante del Dipartimento medico ASP di Siracusa; e. Un rappresentante delle due associazioni di categoria più rappresentative nel territorio; Inoltre, il Presidente, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto figure professionali esperte nel settore dei mercati e/o altri rappresentanti di categoria, in relazione alle questioni da trattare. La commissione dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.</p>	<p>ART. 3 COMMISSIONE DI MERCATO La Commissione di Mercato sarà nominata con apposito atto del Consiglio Comunale e svolgerà le sue funzioni presso lo stesso mercato, composta dai membri di seguito elencati ; a. Presidente: Sindaco o un suo delegato; b. Direttore del Mercato o un suo delegato; c. Due rappresentanti dei concessionari del mercato; d. Rappresentante del Dipartimento medico ASP di Siracusa; e. Un rappresentante per ogni associazione di categoria più rappresentativa nel territorio; Inoltre, il Presidente, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto figure professionali esperte nel settore dei mercati e/o altri rappresentanti di categoria, in relazione alle questioni da trattare. La commissione dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese, per spese si intendono l'utilizzo di spazi, cancelleria e materiale informatico.</p>
<p>ART. 4 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO a. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. b. La convocazione avviene mediante invito che rechi l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti effettivi almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione. c. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno due dei componenti. d. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. e. Un dipendente del Comune di Siracusa è nominato quale segretario verbalizzante della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione.</p>	<p>ART. 4 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO a. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. b. La convocazione avviene mediante invito che rechi l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti effettivi almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione. c. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno il 50 % più uno della Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre dei componenti. d. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. e. Un dipendente del Comune di Siracusa è assegnato al servizio del mercato incaricato quale segretario verbalizzante della</p>

<p>f. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siracusa.</p> <p>g. I Componenti della Commissione dovranno fornire l'indirizzo PEC per il recapito delle convocazioni e segnalarne ogni variazione.</p> <p>h. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti.</p> <p>i. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre volte consecutive. a Commissione di Mercato esercita principalmente attività consultiva nei confronti dell'Ente gestore, esprimendo un parere non vincolante, in ordine ai seguenti procedimenti: 1. Approvazione di tariffe da applicare agli operatori del Mercato ; 2. Regolamentazione dell'Attività interna al Mercato; 3. La definizione dei requisiti degli operatori del Mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato; 4. La disciplina degli orari e dei giorni di accesso al Mercato, di inizio e fine delle contrattazioni, nonché il calendario annuale e delle festività proposte dall'Ente; 5. La definizione di regole di merito alle modalità di conferimento ed al sistema e ordine di vendita dei prodotti ortofrutticoli conferiti al Mercato; 6. La predisposizione di accertamenti e controlli sugli operatori del Mercato; 7. La proposta di modifiche da apportare al presente Regolamento di Mercato. La Commissione di mercato esprime parere entro 30 giorni dalla data richiesta, trascorsi i quali infruttuosamente si intende reso favorevolmente.</p> <p>La Commissione di Mercato esprime parere vincolante : • Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso del Mercato emanati dal Direttore di Mercato a carico degli operatori; • Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio emanata dal Direttore del Mercato a carico degli operatori. La commissione può altresì: • Proporre idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso al</p>	<p>Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione.</p> <p>f. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siracusa.</p> <p>g. I Componenti della Commissione dovranno fornire l'indirizzo PEC per il recapito delle convocazioni e segnalarne ogni variazione. Le convocazioni dovranno essere trasmesse per conoscenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.</p> <p>h. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti.</p> <p>i. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre volte consecutive. a Commissione di Mercato esercita principalmente attività consultiva nei confronti dell'Ente gestore, esprimendo un parere non vincolante, in ordine ai seguenti procedimenti: 1. Approvazione di tariffe da applicare agli operatori del Mercato ; 2. Regolamentazione dell'Attività interna al Mercato; 3. La definizione dei requisiti degli operatori del Mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato; 4. La disciplina degli orari e dei giorni di accesso al Mercato, di inizio e fine delle contrattazioni, nonché il calendario annuale e delle festività proposte dall'Ente; 5. La definizione di regole di merito alle modalità di conferimento ed al sistema e ordine di vendita dei prodotti ortofrutticoli conferiti al Mercato; 6. La predisposizione di accertamenti e controlli sugli operatori del Mercato; 7. La proposta di modifiche da apportare al presente Regolamento di Mercato. La Commissione di mercato esprime parere entro 30 giorni dalla data richiesta, trascorsi i quali infruttuosamente si intende reso favorevolmente.</p> <p>La Commissione di Mercato esprime parere vincolante : • Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso del Mercato emanati dal Direttore di Mercato a carico degli operatori; • Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio emanata dal Direttore del Mercato a carico degli operatori. La commissione può altresì: • Proporre idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso al</p>
--	---

<p>lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale. • Proporre e garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. • Proporre modifiche e/o miglioramenti da apportare alle attrezzature ad ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico – sanitario; • Proporre e garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza.</p>	<p>lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale. • Proporre e garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. • Proporre modifiche e/o miglioramenti da apportare alle attrezzature ad ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico – sanitario; • Proporre e garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza.</p>
<p>ART. 5 DIRETTORE DEL MERCATO Al Mercato è preposto un Direttore, funzionario o responsabile comunale, per il funzionamento del Mercato stesso. I requisiti per la nomina, il titolo di studio richiesto, il tipo di esame occorrente per il conferimento del posto di Direttore sono quelli previsti dalla vigente normativa per gli enti territoriali, nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi</p>	<p>ART. 5 DIRETTORE DEL MERCATO Al Mercato è preposto un Direttore, funzionario o responsabile comunale, per il funzionamento del Mercato stesso. I requisiti per la nomina, il titolo di studio richiesto, il tipo di esame occorrente per il conferimento del posto di Direttore sono quelli previsti dalla vigente normativa per gli enti territoriali, nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi</p>
<p>ART. 6 ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso. Il rapporto d'impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dal Comune e dai contratti vigenti nel tempo. Il Comando della Polizia Municipale distaccherà presso il Mercato un idoneo numero di Agenti di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, L'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza degli Agenti che dovranno essere distaccati dal Comando per il servizio presso il Mercato. Il Comando, nella designazione degli Agenti opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio. Gli agenti di P.M. si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento.</p>	<p>ART. 6 ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale comunale in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso. Il rapporto d'impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dal Comune e dai contratti vigenti nel tempo. Il Comando della Polizia Municipale distaccherà presso il Mercato un idoneo numero di Agenti di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, L'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza degli Agenti che dovranno essere distaccati dal Comando per il servizio presso il Mercato. Il Comando, nella designazione degli Agenti opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio. Gli agenti di P.M. si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento.</p>

<p>ART. 7 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO</p> <p>Il Direttore di Mercato è la figura preposta ad assicurare il regolare funzionamento dello stesso e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle disposizioni comunali, dispone di un apposito Ufficio all'interno dei locali del Mercato e può essere coadiuvato da personale dipendente del Comune di Siracusa in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato, e assolve ai seguenti compiti:</p> <p>Definisce l'iter dei procedimenti amministrativi afferenti la gestione del Mercato;</p> <p>☐ Attiva processi promozionali per garantire la diffusione dei servizi del Mercato oltre che iniziative volte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti, l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;</p> <p>☐ Accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>☐ Cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;</p> <p>☐ Autorizza, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita delle derrate alimentari fuori gli orari prestabiliti;</p> <p>☐ Vigila che l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;</p> <p>☐ Segnala eventuali malfunzionamenti e carenze strutturali ovvero organizzative del mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando nel contempo tutte le forme di controllo necessarie a contrastare eventuali fenomeni di devianza all'interno del mercato;</p> <p>☐ Accerta che le merci, i veicoli e gli imballaggi rispettino le normative vigenti in materia;</p> <p>☐ Vigila che non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti frodi;</p> <p>☐ Propone ordinanza relativamente al divieto di vendita per motivi igienico-sanitario per altro previsto dalla normativa sanitaria e ambientale;</p> <p>☐ Sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato;</p>
--

<p>ART. 7 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO</p> <p>Il Direttore di Mercato è la figura preposta ad assicurare il regolare funzionamento dello stesso e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle disposizioni comunali, dispone di un apposito Ufficio all'interno dei locali del Mercato e può essere coadiuvato da personale dipendente del Comune di Siracusa in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato, e assolve ai seguenti compiti:</p> <p>Definisce l'iter dei procedimenti amministrativi afferenti la gestione del Mercato;</p> <p>☐ Attiva processi promozionali per garantire la diffusione dei servizi del Mercato oltre che iniziative volte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti, l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;</p> <p>☐ Accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>☐ Cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;</p> <p>☐ Autorizza, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita delle derrate alimentari fuori gli orari prestabiliti;</p> <p>☐ Vigila che l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;</p> <p>☐ Segnala eventuali malfunzionamenti e carenze strutturali ovvero organizzative del mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando nel contempo tutte le forme di controllo necessarie a contrastare eventuali fenomeni di devianza all'interno del mercato;</p> <p>☐ Accerta che le merci, i veicoli e gli imballaggi rispettino le normative vigenti in materia;</p> <p>☐ Vigila che non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti frodi;</p> <p>☐ Propone ordinanza relativamente al divieto di vendita per motivi igienico-sanitario per altro previsto dalla normativa sanitaria e ambientale;</p> <p>☐ Sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato;</p>

<p>☒ Elabora con cadenza trimestrale una relazione sulle attività e gli andamenti del mercato</p> <p>☒ Può adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza per allontanare dal mercato coloro che turbino il regolare svolgimento delle operazioni di mercato o contravvengano alle disposizioni normative e/o regolamentate dal presente atto;</p>	<p>☒ Elabora con cadenza trimestrale una relazione sulle attività e gli andamenti del mercato</p> <p>☒ Può adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza per allontanare dal mercato coloro che turbino il regolare svolgimento delle operazioni di mercato o contravvengano alle disposizioni normative e/o regolamentate dal presente atto;</p>
<p>ART. 8 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI</p> <p>Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia pure i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci in mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, quantità e pezzatura), della quantità e della provenienza. La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo, all'opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda le quantità che i prezzi, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.</p>	<p>ART. 8 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI</p> <p>Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia pure i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci in mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, quantità e pezzatura), della quantità e della provenienza. La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato. I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e condizionati da riservatezza, all'opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda le quantità che i prezzi, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.</p>
<p>ART. 12 FACCHINAGGIO</p> <p>Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune o date in concessione con preferenza per le cooperative previa stipula di apposita convenzione.</p>	<p>ART. 12 FACCHINAGGIO</p> <p>Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune o date in concessione con preferenza per le cooperative previa stipula di</p>

<p>I concessionari possono svolgere le operazioni di scarico personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti con i mezzi meccanici di loro proprietà nell'ambito dei propri posteggi e magazzini ed in casi di merci in sovrappiù nel comune zatterone, chiedendo alla Direzione un adeguato spazio.</p> <p>Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato, pertanto lo scarico può avvenire anche dai laterali del camion.</p> <p>Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.</p> <p>Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla Direzione del mercato entro il 30 Settembre di ogni anno per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, come previsto dai commi successivi.</p> <p>Ogni concessionario può affidare, alle cooperative, alle carovane e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra i lavoratori ausiliari del commercio, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.</p> <p>I facchini per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le normative vigenti in tema di rapporto di lavoro.</p> <p>I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.</p> <p>E' ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I lavoratori ausiliari possono liberamente unirsi in cooperativa, carovane o gruppi di lavoro, costituiti secondo le leggi vigenti. I lavoratori ausiliari liberi o facenti parte di carovane o cooperative che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale</p>	<p>apposita convenzione in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di Settore.</p> <p>I concessionari possono svolgere le operazioni di scarico personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti con i mezzi meccanici di loro proprietà nell'ambito dei propri posteggi e magazzini ed in casi di merci in sovrappiù nel comune zatterone, chiedendo alla Direzione un adeguato spazio.</p> <p>Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato, pertanto lo scarico può avvenire anche dai laterali del camion.</p> <p>Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.</p> <p>Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla Direzione del mercato entro il 30 Settembre di ogni anno per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, come previsto dai commi successivi.</p> <p>Ogni concessionario può affidare, alle cooperative, alle carovane e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra i lavoratori ausiliari del commercio, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.</p> <p>I facchini per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le normative vigenti in tema di rapporto di lavoro.</p> <p>I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.</p> <p>E' ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I lavoratori ausiliari possono liberamente unirsi in cooperativa, carovane o gruppi di lavoro, costituiti secondo le leggi vigenti. I lavoratori ausiliari liberi o facenti parte di carovane o cooperative che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale</p>
--	---

<p>funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:</p> <p>a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore</p> <p>b) sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore</p> <p>c) nei casi gravi ed urgenti, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato, disposta dal Comune su proposta del Direttore, previa contestazione dell'addebito all'interessato. Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo</p> <p>d) Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c) debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alle vendite dirette.</p>	<p>funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:</p> <p>a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore</p> <p>b) sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore</p> <p>c) nei casi gravi ed urgenti, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato, disposta dal Comune su proposta del Direttore, previa contestazione dell'addebito all'interessato. Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo</p> <p>d) Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c) debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alle vendite dirette.</p>
<p>ART. 16 VENDITORI</p> <p>Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:</p> <p>a. i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;</p> <p>b. i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;</p> <p>c. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;</p> <p>d. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;</p> <p>e. le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.</p> <p>I produttori singoli o associati, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, all'interno dell'area mercatale in un luogo comune preventivamente concordato con il Direttore di Mercato.</p> <p>Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 4. L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dal Direttore di Mercato.</p> <p>Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole</p>	<p>ART. 16 VENDITORI</p> <p>Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:</p> <p>a. i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;</p> <p>b. i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;</p> <p>c. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;</p> <p>d. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;</p> <p>e. le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.</p> <p>I produttori singoli o associati, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, all'interno dell'area mercatale in un luogo comune preventivamente concordato con il Direttore di Mercato.</p> <p>Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 4. L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dal Direttore di Mercato.</p> <p>Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole</p>

<p>conseguono l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento. Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.</p> <p>Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema haccp, all'obbligo di un addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da svolgere.</p> <p>E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali</p>	<p>conseguono l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento. Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.</p> <p>Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema haccp, all'obbligo di un addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da svolgere.</p> <p>E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali</p>
<p>ART. 22 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari iscritti agli albi di cui all'art.3 della legge n.125 del 25-3-59 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata.</p>	<p>ART. 22 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari iscritti agli albi di cui all'art.3 della legge n.125 del 25-3-59 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata.</p>

<p>Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n.622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e venditori occasionali. Le assegnazioni sono valide, per i produttori, soltanto per ciascun anno solare o parte esso.</p>	<p>Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n.622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e venditori occasionali. Le assegnazioni sono valide, per i produttori, soltanto per ciascun anno solare o parte esso.</p>
<p>ART. 24 ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI. LIMITI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.</p> <p>Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune di Siracusa il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.</p> <p>Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. Gli assegnatari, per i</p>	<p>ART. 24 ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI. LIMITI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.</p> <p>Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune di Siracusa il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.</p> <p>Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. Gli assegnatari, per i</p>

<p>rapporti con il Comune di Siracusa, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.</p>	<p>rapporti con il Comune di Siracusa, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.</p>
<p>ART. 25 GESTIONE DEI POSTEGGI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.</p>	<p>ART. 25 GESTIONE DEI POSTEGGI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.</p>
<p>ART. 27 REVOCA DELLE CONCESSIONI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cessione totale o parziale del posteggio a terzi; 2. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato; 3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno; 4. accertate gravi scorrettezze commerciali; 5. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato; 6. accertata morosità di oltre 60 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio; 7. ritardi nei pagamenti successivi nel pagamento dei tributi comunali; 8. a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; 9. a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia; 	<p>ART. 27 REVOCA DELLE CONCESSIONI DEFINIRE CON CORRENTI</p> <p>L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cessione totale o parziale del posteggio a terzi senza comunicazione e autorizzazione; 2. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato; 3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno; 4. accertate gravi scorrettezze commerciali; 5. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato; 6. accertata morosità di oltre 60 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio; 7. ritardi nei pagamenti successivi nel pagamento dei tributi comunali; 8. a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; 9. a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia;

<p>10. a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:</p> <p>a. turbata libertà degli incanti; b. inadempimenti di contratti di pubbliche forniture; c. frode nelle pubbliche forniture; d. uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta; e. contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi; f. frode nell'esercizio del commercio; g. vendita di prodotti con segni mendaci; h. sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;</p> <p>La revoca è dichiarata dal Comune di Siracusa, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune di Siracusa liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso</p>	<p>10. a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:</p> <p>a. turbata libertà degli incanti; b. inadempimenti di contratti di pubbliche forniture; c. frode nelle pubbliche forniture; d. uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta; e. contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi; f. frode nell'esercizio del commercio; g. vendita di prodotti con segni mendaci; h. sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;</p> <p>La revoca è dichiarata dal Comune di Siracusa, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune di Siracusa liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso</p>
<p>ART. 28 CALENDARIO ED ORARIO</p> <p>Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente Gestore. Gli orari di contrattazione vengono stabiliti annualmente, tramite specifica ordinanza e comunicati tempestivamente al Sindaco il quale è tenuto a pubblicarli ed a farli osservare.</p>	<p>ART. 28 CALENDARIO ED ORARIO</p> <p>Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente Gestore. Gli orari di contrattazione vengono stabiliti annualmente, tramite specifica ordinanza sindacale, sentita la Commissione di mercato, e comunicati tempestivamente al Sindaco il quale è tenuto a pubblicarli ed a farli osservare.</p>
<p>ART. 35 VENDITA DEI PRODOTTI</p> <p>Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.</p> <p>Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 16 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.</p>	<p>ART. 35 VENDITA DEI PRODOTTI</p> <p>Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.</p> <p>Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 16 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.</p>

<p>Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai lavoratori ausiliari del commercio e alle persone di fatica in genere, è proibito di intromettersi nelle contrattazioni altrui.</p> <p>E' fatto obbligo al personale di mercato, a qualunque categoria appartenga svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, o anche in via eccezionale, attività non inerenti alla specifica qualifica. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi.</p> <p>Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata in strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.</p> <p>Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche.</p> <p>Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme delle leggi vigenti.</p> <p>Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 41 del presente regolamento.</p> <p>E' altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.</p> <p>Possono essere introdotte per la vendita nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, esclusivamente le qualità di funghi freschi coltivati.</p> <p>Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo.</p>	<p>Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai lavoratori ausiliari del commercio e alle persone di fatica in genere, è proibito di intromettersi nelle contrattazioni altrui.</p> <p>E' fatto obbligo al personale di mercato, a qualunque categoria appartenga svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, o anche in via eccezionale, attività non inerenti alla specifica qualifica. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi.</p> <p>Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata in strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.</p> <p>Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. si applicano le norme vigenti; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche.</p> <p>Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme delle leggi vigenti.</p> <p>Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 41 del presente regolamento.</p> <p>E' altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.</p> <p>Possono essere introdotte per la vendita nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, esclusivamente le qualità di funghi freschi coltivati.</p> <p>Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo.</p>
<p>ART. 41 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI DEFINIRE CON CORRENTI</p>	<p>ART. 41 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI DEFINIRE CON CORRENTI</p>

<p>Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:</p> <p>a. diffida previa contestazione di addebito scritto all'interessato con sospensione dell'operatore da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;</p> <p>b. in caso di reiterazione sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dal Comune, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;</p> <p>c. revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dal Comune.</p> <p>Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.</p>	<p>Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:</p> <p>a. diffida previa contestazione di addebito scritto all'interessato con sospensione dell'operatore da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;</p> <p>b. in caso di reiterazione sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dal Comune, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;</p> <p>c. revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dal Comune.</p> <p>Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.</p>
--	--